*Allegato A del verbale di Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019*

***La registrazione del presente Statuto è sente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell’Art. 82 D. Lgs 117/2017***

STATUTO dell’Associazione “SOLIDARIETA’ TERZO MONDO ODV”

**Art. 1 – Costituzione e Sede**

1.1 E’ costituita l’associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETA’ TERZO MONDO ODV” che in seguito sarà denominata l'associazione.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e opera sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017.

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Sondrio, Via Piazzi n. 18.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione che non comporta modifica statutaria, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, o in altre località, sia in Italia che all'estero.

**Art. 2 - Finalità**

L’associazione, senza fini di lucro, apolitica e apartitica, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, come individuate al punto 2.1 mediante le attività di cui al punto 2.2.

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire in via principale, ma non esclusiva, le seguenti finalità:

2.1 - contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo, promuovendo rapporti culturali, sociali ed economici dignitosi con le realtà del Terzo Mondo e favorendo, sia a livello locale che internazionale, forme di sviluppo ambientalmente sostenibili e compatibili con la dignità umana;

2.2 – svolgere le attività di interesse generale di cui ai punti d) i) m) n) o) r) u) v) w) x) dell’art. 5 c. 1 D. Lgs 117/2017;

2.3 - L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate al precedente punto purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto dell’art. 6 D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

**Art. 3 - Aderenti all'associazione**

3.1 Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che, condividendo lo spirito e gli ideali dell’associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di ‘sostenitori’, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di organizzazioni di volontariato associate, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente, maggiore d'età, ha diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione, senza regime preferenziale per categorie di aderenti. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

3.2 ll numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere in ogni caso inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

3.3 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1 Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

* per dimissioni volontarie;
* per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
* per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
* per decesso;
* per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
* per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

**Art. 4 - Diritti e doveri degli aderenti**

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di perdita della qualità di aderente, di scioglimento; deve essere versato entro 30 giomi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli aderenti hanno il diritto:

* di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
* di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
* di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o definite da apposite delibera del Consiglio direttivo;
* di partecipare alle attività promosse;
* di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
* di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 - Gli aderenti sono obbligati:

* a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali:
* a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
* a svolgere le attività preventivamente concordate;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con agni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

**Art. 5 - Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati;
* da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad increment del patrimonio.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

* quote sociali e contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
* contributi di privati ed Istituzioni Private;
* contributi dello Stato, di Regione, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
* contributi di organismi internazionali;
* donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
* rimborsi derivanti da convenzioni;
* rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali svolte ai sensi dell’art. 84 c. 1 D. Lgs 117/2017 senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
* fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
* eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

I fondi sono depositati presso gli ìstituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall’Assemblea degli aderenti, è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere, o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica). Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli art. 13 e 87 del D. Lgs 117/2017.

**Art. 6 - Organi sociali dell’Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

* Assemblea degli aderenti;
* Il Consiglio Direttivo;
* Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

* Il Comitato Scientifico;
* Il Collegio dei Revisori dei Conti;
* Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso; ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

**Art. 7 - Assemblea degli aderenti**

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione iscritti da almeno 3 mesi nel libro Soci.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria, per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

* l'approvazione del. programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
* l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto Economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente,
* l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
* eleggere i componenti del Comitato Scientifico (se previsto),
* eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
* eleggere i componerti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
* approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
* ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
* fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la Sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o a mezzo email agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 16 del presente statuto.

7.10 Ciascun aderente può essere portatore per un massimo di 3 deleghe di altri aderenti; non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

**Art. 8 - il Consiglio Direttivo**

8.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione, con potere di rappresentanza generale salvo limitazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, da riportare nel registro delle riunioni del consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

* compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
* fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
* determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
* eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
* nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
* accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
* deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
* ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
* assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
* istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;
* nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore, deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti, così nominati, scadono con gli altri componenti.

**Art. 9 - Presidente**

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

* dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
* ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
* è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, ritasciandone liberatorie quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
* presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
* in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

**Art. 10 - Comitato Scientifico**

L'assemblea può eleggere un Comitato Scientifico costituito da quanti occorrono per la realizzazione dell'attività associativa, scelti anche tra i non aderenti.

ll Comitato Scientifico:

* elegge tra i suoi componenti il Presidente:
* programma le iniziative scientifiche più opportune, come da indirizzi del Consiglio Direttivo;
* dà all'associazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il supporto scientifico necessario per il raggiungimento delle finalità associative.

**Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell’organo di controllo e, in caso di organo collegiale, almeno uno di essi, devono possedere i requisiti di cui al c. 2 art. 2397 del Codice Civile. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti cosi nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

* elegge tra i suoi componenti il Presidente;
* esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
* agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente:
* può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
* esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
* riferisce, annualmente, all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea nomini un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

**Art. 12 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

* ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
* giudica ex bono et equo, senza formalità di procedure, e il suo lodo è inappellabile.

**Art..13 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell'associazione.

**Art. 14 – Libri sociali**

14.1 L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari associati contente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell’ambito dell’associazione.

14.2 I libri di cui alle lett. a) b) c) e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo; quelli di cui al punto d) a cura dell’organo a cui si riferiscono.

14.3 I verbali devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione dei singoli punti e i risultati delle votazioni, e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 15 - Bilancio**

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. | bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se presente, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

15.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

15.3 Il bilancio deve coincidere con 1’anno solare.

15.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

**Art. 16 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’associazione**

16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aderenti ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

16.2 Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti, salvo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell’art. 9 c. 1 D. Lgs 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

**Art. 17 - Norme dî rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

**Art. 18 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate all'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi, esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Sondrio, 29 aprile 2019

Il Presidente (Marianna Gugiatti)